Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Sabato, 2 dicembre | Numero 282

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, coi quali fu concesso un miglioramento economico ai parroci e ad altre categorie del clero per i due esercizi 1920-921 e 1921-922;

Ritenuto che il primo decreto 19 settembre 1921 fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1921 per essere convertito in legge (doc. 959) e nel 14 luglio 1922 fu proposto al relativo disegno un emendamento diretto a prorogare la concessione per un altro esercizio ossia fino al giugno 1923;

Ritenuto che anche il secondo decreto 2 febbraio 1922 venne presentato alla Camera dei deputati il 14 luglio 1922 per la conversione in legge, chiedendosi in pari tempo col secondo articolo del relativo disegno (doc. 1777) la proroga del provvedimento per un altro esercizio, vale a dire fino al 30 giugno 1923;

Ritenuta la indilazionabile necessità di affrettare il provvedimento, poichè già sarebbesi maturata una rata del corrente esercizio 1922-923 e altra sarebbe prossima a scadere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il miglioramento economico concesso ai parroci e ad altre categorie del clero con i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, è prorogato fino a tutto l'esercizio 1922-923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1531 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 456;

Visto il R. decreto 31 luglio 1921, n. 1073;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il numero dei rappresentanti del movimento cooperativo nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, nell'intento di assicurare una rappresentanza anche a nuove correnti che si sono affermate nel campo della cooperazione;

Considerato che la Commissione centrale delle Cooperative ha cessato di funzionare e non è stata ancora ricostituita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregati al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione quattro rappresentanti del movimento cooperativo e quattro rappresentanti degli Enti partecipanti.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto i predetti rappresentanti del movimento cooperativo sono scelti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite quelle organizzazioni nazionali cooperative le quali affermino tendenze attualmente non rappresentate nel Consiglio suindicato.

Art. 3.

I rappresentanti del movimento cooperativo nel Consiglio di amministrazione suindicato, nominati in base sia al Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1073, sia al presente decreto, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Però i consiglieri di cui sopra, sia quelli attualmente in carica, sia quelli nominati in applicazione del presente decreto, scadranno contemporaneamente il 31 dicembre 1923.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 le nomine di tutti indistintamente i rappresentanti del movimento cooperativo avverranno su designazione della Commissione centrale delle cooperative, a norma dell'art. 6 del citato decreto 31 luglio 1921, n. 1073.

Art. 5.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 31 luglio 1921, n. 1073, è portato a cinque, dei quali due scelti fra i rappresentanti degli Enti partecipanti e tre fra i rappresentanti del movimento cooperativo.

Art. 6.

I rappresentanti degli Enti partecipanti nominati in base al presente decreto cesseranno dalla carica contemporaneamente a quelli nominati in base al R. decreto 31 luglio 1921, n. 1073.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che approva il riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile ed il Consiglio superiore della previdenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per l'esecuzione del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PEANO — DELLO SBARBA — FULCI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO al decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile

TITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Nel presente regolamento:

a) con la parola « decreto-legge » si designa il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile costituita con la legge 22 giugno 1913, n. 767;

b) con l'espressione « uffici di porto » si indicano tanto le Capitanerie, quanto gli uffici di porto circondariali e locali, ai sensi del Codice per la marina mercantile;

c) la parola « navigazione » è usata esclusivamente per indicare la navigazione mercantile compiuta dalle persone componenti l'equipaggio delle navi con la prescritta contribuzione alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

TITOLO II.
Ordinamento amministrativo

CAPO I.
Organizzazioni professionali

Art. 2.

I membri elettivi che a norma dell'art. 3 lettere *c*) *d*) *e*) del decreto-legge fanno parte del Comitato amministratore della Cassa invalidi della marina mercantile sono designati dalle organizzazioni professionali nazionali degli armatori e della gente di mare inscritte in due separati elenchi formati con le norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 3.

Il ministro per il lavoro con un avviso pubblicato nel *Bollettino del lavoro e della previdenza sociale* e comunicato alla pubblica stampa invita le organizzazioni professionali di carattere nazionale degli armatori e della gente di mare, le quali avendo requisiti indicati nell'art. 5 intendano essere inscritte negli elenchi per partecipare alla designazione di cui all'articolo precedente a presentare la relativa domanda entro il termine indicato nello stesso avviso.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero per il lavoro e corredata dei seguenti documenti:

1° copia in duplice esemplare dello statuto vigente; le copie dello statuto devono essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° i bilanci degli ultimi esercizi annuali;

3° l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo e l'elenco delle organizzazioni aderenti con le indicazioni che saranno determinate nell'avviso pubblicato a norma della prima parte del presente articolo.

Art. 4.

Trascorso il termine segnato nell'avviso di cui all'articolo precedente il Ministero per il lavoro sottopone le domande d'iscrizione presentate al Comitato permanente del lavoro il quale esamina, d'accordo con un delegato della Direzione generale della marina mercantile, accerta che le organizzazioni che le hanno presentate abbiano i requisiti richiesti e forma due distinti elenchi, uno comprendente le organizzazioni professionali nazionali degli armatori, l'altro le organizzazioni professionali nazionali della gente di mare.

I due elenchi sono poi trasmessi in copia alle organizzazioni nazionali professionali che hanno presentata la domanda d'iscrizione e pubblicati nel *Bollettino del lavoro e della previdenza sociale*, affinchè gli interessati possano, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione, presentare i loro reclami.

Trascorso il termine assegnato a norma del comma precedente gli elenchi con gli eventuali reclami sono nuovamente sottoposti al Comitato permanente del lavoro, il quale esamina i reclami e provvede alla formazione degli elenchi definitivi, determinando anche e indicando in essi il numero dei voti assegnati a ciascuna organizzazione.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per il lavoro, di concerto con il ministro della marina e sono pubblicati nel *Bollettino del lavoro e della previdenza sociale*. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Art. 5.

Sono incluse negli elenchi le organizzazioni che abbiano i seguenti requisiti:

1° alla data rispettivamente dell'avviso di cui all'art. 3 esistano e funzionino effettivamente da almeno sei mesi;

2° siano composte di armatori ovvero gente di mare;

3° nei loro ordinamenti e nell'attuazione del loro programma non impongano vincoli alla libertà individuale, religiosa e politica dei soci;

4° non abbiano carattere di Istituti di patronato o di beneficenza;

5° siano alimentate da entrate annuali ordinarie formate da quote pagate dai soci effettivi le quali costituiscano almeno in media i quattro quinti delle entrate annuali;

6° siano gestite da Consigli direttivi composti esclusivamente o almeno per quattro quinti, da soci effettivi;

7° facciano regolarmente bilanci annuali.

Art. 6.

Gli elenchi delle organizzazioni sono soggetti a revisioni ad ogni quadriennio nel tempo e con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro per il lavoro, di concerto con il ministro per la marina.

In occasione della revisione le organizzazioni già comprese negli elenchi sono dispensate dal presentare lo statuto, se questo sia rimasto immutato; devono invece presentare una dichiara-

zione, debitamente sottoscritta, attestante che allo statuto non fu nel frattempo apportata alcuna modificazione.

Art. 7.

Il ministro per il lavoro, di concerto con il ministro per la marina sentito il Comitato permanente del lavoro, può con suo decreto radiare dagli elenchi le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la inscrizione negli elenchi o nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni di ogni specie fatte al funzionario delegato alla compilazione degli elenchi al ministro per il lavoro abbiano scientemente enunciato fatti falsi.

Il decreto determina pure il periodo di tempo per il quale durerà la esclusione dell'organizzazione dall'elenco. Il provvedimento è definitivo.

Art. 8.

Il ministro per il lavoro, di concerto con il Ministero per la marina, invita le organizzazioni professionali nazionali degli armatori e della gente di mare formati a norma dell'art. 2 a procedere, entro il termine da esso stabilito, alla designazione dei rappresentanti rispettivamente dell'una e dell'altra classe che devono essere chiamati a far parte del Comitato amministratore.

La designazione è fatta a schede segrete dai Consigli d'amministrazione delle organizzazioni all'uopo convocati dal presidente.

La scheda deve indicare distintamente il nome, cognome e la professione abituale dei candidati. Ogni votante delle organizzazioni di armatori ha diritto di scrivere sulla scheda due nomi. Ogni votante delle organizzazioni della gente di mare ha diritto di scrivere nella scheda due nomi di persone appartenenti allo stato maggiore, delle quali uno di coperta e uno di macchina, e tre nomi di persone appartenenti alla bassa forza delle quali uno di coperta, uno di macchina e uno di camera. Le schede portanti un numero di nomi eccedenti questi limiti si considerano nulle.

Art. 9.

Terminato lo scrutinio delle schede, chi presiede l'adunanza redige, in doppio esemplare, processo verbale, nel quale espone il risultato della votazione indicando il nome e cognome dei singoli candidati, il numero dei voti riportati da ciascuno di essi, e dichiara designati dalla organizzazione i candidati, nel numero assegnato a ciascuna classe e categoria, che riportarono maggior numero di voti; in caso di parità di voti si riterrà designato il più anziano di età.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dal presidente e da almeno uno degli intervenuti.

Uno dei due esemplari del processo verbale è trasmesso entro tre giorni, in piego raccomandato al Ministero per il lavoro.

Art. 10.

Lo spoglio generale delle singole votazioni per la determinazione definitiva dei designati è eseguito presso il Ministero del lavoro dal Comitato permanente del lavoro.

Il numero dei voti riportati da ciascun candidato è dato dal numero dei voti di cui, secondo gli elenchi, dispongono le organizzazioni che lo hanno designato.

Si ritengono definitivamente designati per ciascuna delle due classi (armatori e gente di mare) i candidati, nel numero di eligendi assegnato a ciascuna classe, che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ha la precedenza nella graduatoria dei designati il più anziano di età.

Art. 11.

Il Comitato permanente del lavoro fa constare da un processo verbale il risultato dello scrutinio e lo rimette, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, al ministro per il lavoro.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza.

Art. 12.

Ogni questione concernente le elezioni e in generale la interpretazione dei precedenti articoli da 8 a 11 è decisa in modo definitivo dal Comitato permanente del lavoro.

Art. 13.

Nel caso di morte o di dimissioni dei membri elettivi del Comitato amministratore della Cassa sono chiamati a sostituirli, fino alla normale scadenza d'ufficio del Consiglio stesso, i candidati della rispettiva classe che, dopo i nominati, ottennero maggior numero di voti.

CAPO II.

Comitato amministratore

Art. 14.

Il Comitato di cui all'art. 3 del decreto-legge prende il nome di Comitato amministratore per la Cassa degli invalidi della marina mercantile.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) di detto articolo durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Essi allo scadere di ogni quadriennio cessanno dalle funzioni ancorchè per qualsiasi causa fossero stati nominati nel corso del quadriennio.

Art. 15.

In ogni caso di vacanza o di decadenza si applicano le norme in vigore per il Consiglio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 16

Con decreto del ministro della marina d'accordo col ministro del tesoro saranno stabilite le medaglie di presenza e le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai membri del Comitato amministratore per la Cassa degli invalidi della marina mercantile in misura inferiore a quelle stabilite per i consiglieri della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

CAPO III.

Organi locali

§ 1. — Sedi locali della Cassa invalidi

Art. 17.

I servizi locali della Cassa invalidi sono affidati agli Istituti provinciale di previdenza sociale di Genova, Pisa, Napoli, Palermo, Ancona, Venezia ed a quegli altri che potranno essere designati dal Comitato amministratore della Cassa invalidi.

§ 2. — Uffici di porto e uffici consolari

Art. 18.

Agli armatori delle navi è notificato di regola ogni 3 mesi un ordine di pagamento per il contributo dovuto alla Cassa invalidi Tale notifica è fatta dalla Capitaneria del porto nelle cui matricole è inscritta la nave oppure direttamente dalla Cassa invalidi secondo le norme che saranno stabilite d'accordo tra la Direzione generale della marina mercantile e la Cassa invalidi stessa.

Art. 19.

Entro un mese dall'avvenuta comunicazione dell'ordine di pa-

gamento l'armatore deve provvedere al relativo versamento in un ufficio postale del Regno.

Il versamento dei contributi è fatto dall'armatore, tanto per la parte di contributo a carico proprio o del proprietario, quanto per quella a carico dell'equipaggio.

La ricevuta del versamento, nel caso in cui esso sia stato eseguito in relazione ad un ordine della Capitaneria, deve essere presentata, per la registrazione, alla Capitaneria che emise tale ordine.

Art. 20.

In caso di scadenza o di disarmo di un ruolo di equipaggio, gli uffici di porto o gli uffici consolari trasmettono il ruolo scaduto o disarmato, alla sede centrale della Cassa o agli Istituti di previdenza sociale secondo le norme che potranno essere stabilite dalla sede centrale stessa.

Il ruolo decontato è infine restituito alla Capitaneria di porto che lo ebbe in carico e dell'eventuale ammontare del residuo debito viene informata la Capitaneria di inscrizione della nave per il conseguente invio dell'ordine di pagamento all'armatore della nave.

Per il versamento della somma e per la prova vale quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art. 21.

I deconti provvisori sono formati di regola in base alle tabelle di armamento delle navi quando sia possibile formarli. La Direzione generale della marina mercantile, d'accordo con la Cassa invalidi, può stabilire in quali casi e sotto quali condizioni anche la decontazione definitiva sia fatta in base alle tabelle di armamento anzichè in base ai ruoli di equipaggio.

Art. 22.

Le Capitanerie di porto trasmettono, alla fine di ogni trimestre, alla sede centrale della Cassa degli invalidi un elenco di tutti i ruoli di equipaggio spediti durante tale periodo in tutto il rispettivo compartimento, indicando per ciascuna nave il nome del proprietario, dell'armatore e del capitano, con la residenza di ciascuno, nonchè la data e l'ufficio di rilascio dei ruoli.

Esse debbono trasmettere anche un elenco dei galleggianti inscritti nei propri registri al 1° gennaio 1920 e delle successive variazioni semestrali.

Art. 23.

Le Capitanerie di porto debbono comunicare alla sede centrale della Cassa invalidi tutte le annotazioni portate nelle matricole della gente di mare per le seguenti cause:

a) nuove matricolazioni o riammissioni in matricola;

b) conseguimento di nuovi gradi marittimi dopo la prima matricolazione;

c) trasferimento alla matricola di altro compartimento;

d) passaggio dalla seconda alla prima categoria della gente di mare;

e) ammissione, licenziamento o richiamo al servizio militare marittimo;

f) cancellazione dalle matricole per morte o cessazione dalla navigazione;

g) elenco dei piloti al 1° gennaio 1920 e relative variazioni.

Le norme per la comunicazione di tali notizie alla Cassa degli invalidi sono stabilite dal Ministero della marina per i compartimenti marittimi del Regno, e da quelli delle Colonie per le circoscrizioni marittime coloniali, sentita la Cassa invalidi.

§ 3. — Uffici postali.

Art. 24.

Gli uffici e le ricevitorie postali di ogni classe sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti per conto della Cassa degli invalidi della marina mercantile. Per tale servizio è corrisposto il compenso in conformità delle norme stabilite per tutti i servizi che gli Uffici postali prestano alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 25.

Le riscossioni sono effettuate in base ad ordini di pagamento a carico degli armatori emessi dagli uffici di porto.

Nessuna riscossione per conto della Cassa degli invalidi può essere eseguita dagli uffici e dalle ricevitorie postali senza la presentazione degli ordini di pagamento.

All'atto della riscossione l'ufficio o ricevitoria postale ritira l'ordine di pagamento, converte le somme riscosse per ciascun titolo in un vaglia di servizio, quindi trasmette alla sede centrale della Cassa tanto il titolo ritirato quanto il vaglia relativo.

Agli effetti di cui al presente articolo le ricevitorie postali possono emettere vaglia di qualunque somma.

Art. 26.

Il pagamento delle rate di pensioni è disposto dalla Cassa degli invalidi in conformità delle apposite istruzioni concordate col Ministero delle poste.

La Cassa può disporre singoli pagamenti per mezzo di speciali ordini, a favore di eredi di assegnatari per le rate loro spettanti e di armatori per rimborso di contributi di navigazione pagati alla Cassa in più del dovuto.

§ 4. — Uffici comunali

Art. 27.

Per l'accertamento delle morti tra i titolari di pensioni e per il passaggio a nuove nozze delle vedove pensionate la Cassa degli invalidi potrà richiedere il concorso degli uffici comunali, domandando che sia istituito presso di essi un registro degli assegnatari residenti nel rispettivo Comune.

Tale registro dovrà essere tenuto al corrente con l'annotazione dei nuovi ammessi a fruire pensione e con la cancellazione dei morti od eliminati per altre cause. Delle cancellazioni per morte o per altra causa dovrà essere data notizia alla Cassa degli invalidi.

CAPO IV.

Servizio di cassa

Art. 28.

La trasmissione di fondi sotto qualsiasi titolo tra gli uffici postali e la sede centrale viene eseguita mediante vaglia di servizio gratuito.

Con lo stesso mezzo si provvede anche ai pagamenti a favore di armatori, per conto della Cassa invalidi.

TITOLO III.

Funzionamento economico

CAPO V.

Contributi

Art. 29.

Per la revisione delle tabelle delle competenze medie si terrà conto di regola degli stipendi e panatiche risultanti dai contratti di arruolamento, escludendo tutte le altre indennità accessorie, ivi comprese le indennità per caro-viveri.

Art. 30.

I contributi da versarsi alla Cassa invalidi sono stabiliti in re-

lazione al grado dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione. Quando però i capitani di gran cabotaggio, i padroni, i marinai autorizzati e in genere tutti gli inscritti abbiano assunto il comando o siano stati rivestiti di responsabilità maggiori di quelle compatibili col loro grado, pagano i contributi fissati per il grado per il quale furono autorizzati a navigare.

Il contributo per gli allievi macchinisti, allievi capitani, allievi commissari, allievi radiotelegrafisti non varia in relazione alle funzioni maggiori da essi eventualmente disimpegnate.

Agli effetti dell'applicazione del contributo delle competenze medie di cui alla tabella A allegata al decreto-legge, si considerano come sottufficiali anche il 1° panettiere, 1° cameriere, 1° dispensiere, gli elettricisti, gli operai meccanici e gli ottonai.

Art. 31.

La responsabilità personale e solidale dei proprietari e degli armatori pel pagamento dei contributi delle persone dell'equipaggio sussiste per qualunque motivo sia avvenuto l'abbandono dalla nave (articoli 491 e 632 del Codice di commercio).

In caso di alienazione il proprietario e l'armatore rispondono dei contributi sino alla data della trascrizione dell'atto di proprietà nelle matricole del compartimento d'inscrizione della nave.

Art. 32.

Il proprietario e armatore che faccia parte dell'equipaggio della nave è obbligato al pagamento dei contributi, tanto nella qualità di proprietario e armatore, quanto come persona dell'equipaggio.

Art. 33.

Non può essere accordato il permesso di dismissione di bandiera a una nave nazionale quando non risulti eseguito il pagamento di tutti i contributi dovuti alla Cassa degli invalidi o non siano date almeno valide garanzie che assicurino tale pagamento.

Art. 34.

Quando per provvedimento giudiziario si debba procedere alla vendita di una nave nazionale, la competente cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita, deve darne immediato avviso alla sede centrale della Cassa invalidi, affinchè questa possa provvedere alla garanzia dei suoi crediti.

Tale obbligo per le vendite all'estero compete all'autorità consolare alla quale viene denunciata la vendita.

Art. 35.

Trascorso il termine di un mese, fissato dall'art. 19 del presente regolamento, per il pagamento dei deconti, l'ufficio di porto che emise l'ordine di pagamento, può negare o richiedere ad altro ufficio, marittimo o consolare, che siano negate le spedizioni alla nave per la quale l'armatore non abbia eseguito i versamenti da lui dovuti a favore della Cassa invalidi.

Capo VI.

Computo della navigazione

Art. 36.

I contributi di cui all'art. 16 del decreto-legge sono corrisposti per tutto il periodo di navigazione effettiva.

Entro tale periodo non è computato il tempo in cui la nave non per necessità dell'industria della navigazione, rimase immobilizzata in porto, avendo a bordo un numero di persone insufficienti a prendere il mare con sicurezza.

Gli uffici di porto devono informare la Cassa degli invalidi di qualsiasi straordinaria sosta di navi in porto, che possa dar luogo a deduzione di imbarco nei riguardi della navigazione effettiva.

I ricorsi contro tali deduzioni sono portati all'esame del Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile che decide inappellabilmente.

Art. 37.

Per il riconoscimento della navigazione utile per la pensione fino ad un massimo di 15 anni in dipendenza dell'art. 45 del decreto-legge deve dagli interessati essere fatta domanda alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione essi risiedono allegando un estratto matricolare e tutti quei documenti che meglio valgano a documentare la navigazione acquistata in servizio.

L'autorità marittima procede all'accertamento della navigazione effettiva compiuta e trasmette poi la domanda, corredata da una dichiarazione della navigazione acquistata, alla sede centrale della Cassa invalidi.

La Cassa determina l'importo dei contributi dovuti dal richiedente per il periodo di navigazione che gli è riconosciuto utile agli effetti della pensione e indica il periodo di tempo non superiore a 10 anni nel quale deve essere provveduto al pagamento della somma. Quando il pagamento sia effettuato ratealmente il rischio di morte durante il periodo di rateazione deve essere coperto di assicurazione presso la Cassa invalidi mediante addizionale alla somma dovuta.

La Cassa rilascerà per il conseguito riscatto di navigazione un certificato che dovrà essere presentato con la domanda di pensione quando questa sarà chiesta dall'interessato o dalla sua famiglia.

Art. 38.

Le persone dello Stato maggiore che possono essere chiamate dagli armatori o dalle organizzazioni della gente di mare a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione e con facoltà di contribuire alla cassa, in relazione all'art. 14 del decreto-legge, non devono superare complessivamente il numero di cento delle quali cinquanta per conto degli armatori e cinquanta per conto delle organizzazioni.

Gli armatori e le organizzazioni devono farne domanda per mezzo dell'Ufficio di porto del luogo alla Direzione generale della marina mercantile indicando le generalità della persona che intendono chiamare a terra e specificando le ragioni del servizio e il luogo dove deve essere prestato. Alla domanda sarà allegato l'estratto matricolare dell'inscritto a comprova del richiesto decennio di navigazione effettiva.

Appena il servizio a terra sia cessato, l'Ufficio di porto [autorizzato ne dà immediato avviso alla Direzione generale della marina mercantile e alla capitaneria di porto di inscrizione affinchè tale servizio sia con speciali annotazioni registrato sulla matricola dell'interessato.

Art. 39.

La Cassa invalidi della marina mercantile stabilirà d'accordo con la Direzione generale della marina mercantile le norme per il versamento dei contributi e per le annotazioni da farsi sui libretti matricolari.

Art. 40.

Il contributo che deve essere corrisposto alla Cassa degli invalidi della marina mercantile a termine dell'ultimo comma dell'art. 43 del decreto-legge, per il personale navigante delle aziende marittime sovvenzionate, è prelevato dal conto individuale di ciascun inscritto, alla data del 31 dicembre 1919. Corrispondentemente è diminuita la pensione risultante dal conto individuale di una quota parte proporzionale all'importo dei contributi stessi, tenendo conto anche dell'anno del sessennio 1914-919 al quale essi si riferiscono.

Se l'inscritto marittimo è titolare presso la Cassa delle aziende sovvenzionate di un conto a risparmio si preleva alla data del 31 dicembre 1919 il cumulo con gli interessi composti del con-

tributi dovuti alla Cassa invalidi por la navigazione compiuta nel 1914-919.

Art. 41.

Agli agenti del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i quali al 1° gennaio 1914 si trovavano inscritti al Fondo pensioni delle ferrovie medesime o che, al momento della iscrizione al detto Fondo se tale iscrizione abbia luogo successivamente, abbiano già contribuito alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, spetta, in più del trattamento di pensione e di sussidio per una volta tanto, per loro e per le proprie famiglie, a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni per il personale de le Ferrovie di Stato, un trattamento supplementare a carico della Cassa invalidi nei casi e con le norme stabilite negli articoli 42 e 43.

Art. 42.

L'agente avrà diritto, per sè e per la propria famiglia, alla pensione a norma del decreto-legge sulla Cassa invalidi della marina mercantile; e a tale effetto sarà considerata utile anche la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914 per conto delle ferrovie dello Stato.

La liquidazione della pensione, a carico della Cassa invalidi, potrà essere richiesta soltanto quando siano verificate le condizioni di età, di navigazione e d'invalidità prescritte dal decreto-legge sulla Cassa invalidi.

La misura della pensione sarà quella stabilita dal decreto-legge per la Cassa degli invalidi, tenuto conto di tutta la navigazione compiuta dall'agente, anche di quella per conto delle ferrovie dello Stato; ma dalla pensione dovrà detrarsi la rendita vitalizia corrispondente al cumulo delle contribuzioni da rimborsarsi al fondo pensioni per le ferrovie dello Stato con gli interessi composti in ragione del 3,50 % all'anno fino al giorno della liquidazione.

I coefficienti per la conversione di tale cumulo in rendita vitalizia saranno calcolati in base al saggio di interesse del 3,50 % per le pensioni dirette in base alla tavola di mortalità dei marinai pensionati e, per tutti tutti gli altri assegni, in base alla tavola di mortalità della popolazione generale italiana.

Art. 43.

Nei casi in cui l'agente liquidi una pensione a carico della Cassa degli invalidi prima di aver conseguito un trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto a norma del testo unico delle leggi per le pensioni al personale delle ferrovie dello Stato, il cumulo delle contribuzioni che, a termini dell'art. 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742, fossero state prelevate dal fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e versate alla Cassa degli invalidi, sarà da questa accantonato per essere restituito al fondo predetto, quando all'agente o alla sua famiglia sia liquidato l'assegno dalle ferrovie dello Stato.

Art. 44.

Gli inscritti che intendono far valere, a complemento dei periodi di navigazione compiuta su navi mercantili, la navigazione compiuta su navi straniere, devono farne domanda alla Cassa allegando quei documenti che, in conformità delle leggi degli Stati ai quali le navi straniere appartengono, possono valere a comprovare il servizio prestato dagli inscritti nei modi previsti dall'art. 30 del decreto-legge.

Nel caso in cui la Cassa richieda la vidimazione dei documenti suddetti da parte della R. autorità consolare questa sarà fatta gratuitamente.

Art. 45.

Se la Cassa degli invalidi riconosce regolari i documenti e valide le loro risultanze può ammettere gli inscritti a cumulo della navigazione compiuta sotto bandiera straniera con la navigazione compiuta sotto bandiera nazionale, purchè sia versato in quel numero di rate annuali da determinarsi caso per caso, proporzionalmente all'estensione del periodo di navigazione con bandiera straniera, mai però superiore a cinque rate, un contributo pari al complesso di tutti i contributi imposti dalle disposizioni vigenti nelle epoche in cui la navigazione fu compiuta, tanto a carico del proprietario o dall'armatore quanto a carico dell'inscritto.

Si applica anche in questo caso la disposizione di cui al 4° comma dell'art. 37.

Art. 46.

Sono esonerati dal presentare la domanda di cui al precedente articolo i cittadini italiani che, in base ad accordi internazionali possono ottenere il trasferimento alla Cassa invalidi dei propri contributi già versati alle Casse similari straniere.

In tal caso alle disposizioni dei due articoli precedenti sono sostituite quelle degli accordi suddetti.

Art. 47.

Alle persone straniere che dopo aver fatto parte dell'equipaggio di navi nazionali, acquistano la cittadinanza italiana, come pure ai loro aventi diritto, è riconosciuto utile, per la pensione, tutto il periodo di navigazione compiuto su navi nazionali, per il quale siano stati versati i prescritti contributi alla Cassa degli invalidi.

CAPO VII.

Entrate diverse

Art. 48.

Le autorità giudiziarie o le autorità marittime che infliggono pene pecuniarie o comminano confische in applicazione delle leggi marittime, della legislazione sulla pesca, o della legge 16 giugno 1912, n. 612, sul transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, debbono informare la sede centrale della Cassa invalidi.

Il prodotto delle pene o confische deve essere versato alla ricevitoria del registro o all'ufficio postale competente, per conto della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 49.

Per la riscossione dei crediti della Cassa degli invalidi, tranne quelli derivanti da censi ed altre simili fonti, sono osservate le regole stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il procedimento di coazione può essere fatto, per delegazione della Sede centrale della Cassa, dalla Sede locale o Istituto provinciale di previdenza sociale nella cui circoscrizione è posto il compartimento d'inscrizione della nave.

CAPO VIII.

Pensioni

Art. 50.

Le domande di pensione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita del richiedente;

b) estratto della matricola mercantile;

c) estratto di matricola militare quando il richiedente abbia prestato servizio nel corpo Reali equipaggi;

d) libretto di matricolazione.

Alle domande di pensione per inabilità permanente alla navigazione, a termini dell'articolo 21, lettera *b*), del decreto-legge,

deve essere allegato un certificato medico attestante l'inabilità dell'inscritto alla navigazione e da redigersi su apposito modulo.

Per accertare la invalidità del richiedente la Cassa può farlo visitare da un medico di sua fiducia: il rifiuto a presentarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione. Questa disposizione si applica anche nei casi previsti dall'art. 36 del decreto-legge e 55, 5, del presente regolamento, quando la pensione sia richiesta dal padre invalido o dalla madre invalida dell'inscritto marittimo.

Alle domande di pensione per infortunio occorso a bordo per causa di servizio, di cui alla lettera c) di detto articolo, deve essere allegata una copia autenticata dall'autorità marittima, del processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'infortunio sul lavoro avvenuto a bordo, e che deve essere steso dal capitano o padrone della nave per l'art. 25 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, numero 51.

Art. 51.

Le pensioni a favore degli inscritti decorrono dal primo giorno di ogni mese.

La decorrenza è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata, purchè al giorno della decorrenza l'inscritto abbia raggiunto le condizioni di età e di navigazione prescritto dal decreto-legge

Altrimenti, la decorrenza è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale tali condizioni sono soddisfatte.

Art. 52.

Le vedove, orfani e genitori del pensionato sono ammessi al godimento della pensione loro spettante dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del rispettivo marito, padre o figlio.

Le vedove, orfani e genitori dell'inscritto marittimo non pensionato sono ammessi al godimento della pensione dal primo giorno del mese in cui avvenne la morte del rispettivo marito, padre o figlio, o dal primo giorno del mese successivo secondo che la morte avvenne nei primi quindici giorni del mese o nei giorni successivi. La domanda di pensione deve essere presentata entro il termine di due anni dal giorno della morte, se questa avvenne nel territorio del Regno;

se avvenne nelle colonie o all'estero, il termine decorre dal giorno della registrazione del relativo atto di morte presso il competente ufficio di stato civile.

Nel caso di scomparizione in mare, il termine decorre in ogni modo dal giorno della registrazione presso lo stato civile dell'atto di scomparizione.

Se la domanda viene presentata oltre il termine prescritto e non possa essere giustificato il ritardo la pensione decorre dal giorno della presentazione.

Art. 53.

La domanda della vedova e degli orfani deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di morte o di scomparizione in mare del marito o padre;

b) certificato municipale o atto notorio dal quale risulti la data del matrimonio e la non avvenuta separazione coniugale;

c) altro simile certificato, che può essere compreso nel precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, insieme ai figli anche di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno con i figli, non che la data di nascita di ogni singola persona, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

d) il certificato di pensione del defunto e se questi non era pensionato della Cassa invalidi, il libretto di matricolazione, l'estratto matricolare mercantile. Nel caso in cui l'inscritto abbia prestato servizio nel corpo Reale equipaggi dovrà essere prodotto anche l'estratto matricolare militare.

Art. 54.

La domanda degli orfani minorenni il cui padre sia morto senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la cui madre vedova pensionata sia morta o passata a seconde nozze deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dei richiedenti;

b) atto di morte del padre e atto di morte della madre o certificato municipale del passaggio a seconde nozze;

c) copia del verbale di costituzione del Consiglio di famiglia o certificato rilasciato dal cancelliere della pretura del luogo di residenza degli orfani da cui risultino le generalità del tutore;

d) certificato di pensione del defunto e se questi non era pensionato dalla Cassa invalidi il libretto di matricolazione o l'estratto matricolare mercantile. Nel caso in cui l'inscritto abbia prestato servizio nel corpo R. equipaggi dovrà essere prodotto anche l'estratto matricolare militare.

Art. 55.

La domanda di pensione del padre che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 36 del decreto-legge dev'essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di morte del figlio;

b) stato di famiglia del richiedente con la data di nascita di ogni singola persona;

c) certificato municipale dal quale risulti che l'iscritto era l'unico e il principale sostegno del padre;

d) certificato di pensione del defunto e se questi non era pensionato della Cassa il libretto di matricolazione, l'estratto matricolare mercantile e l'estratto matricolare militare nel caso in cui l'inscritto abbia prestato servizio nel corpo R. equipaggi.

Inoltre quando non ricorra la condizione di età prevista al 2° comma dell'art. 36 del decreto-legge.

e) certificato medico accertante l'inabilità assoluta al lavoro del richiedente e da redigersi su appositi moduli.

Art. 56.

La domanda di pensione della madre che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 36 del decreto-legge dev'essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di morte del figlio;

b) stato di famiglia della richiedente colla data di nascita di ogni singola persona;

c) certificato municipale dal quale risulti che l'inscritto era l'unico o il principale sostegno della richiedente;

d) certificato di pensione del defunto e se questi non era pensionato della Cassa il libretto di matricolazione, l'estratto di matricola mercantile e l'estratto matricolare militare nel caso in cui l'inscritto abbia prestato servizio nel corpo Reale equipaggi

Inoltre quando non ricorra la condizione di età prevista al 3° comma dell'art. 36 del decreto-legge;

e) certificato medico attestante l'inabilità assoluta al lavoro della richiedente da redigersi su appositi moduli.

Art. 57

Le pensioni sono pagabili in rate mensili anticipate, cioè al primo giorno di ogni mese

Il pagamento viene eseguito, dagli uffici incaricati, personalmente al titolare della pensione, dietro presentazione del certificato di pensione.

Se il titolare risieda all'estero, il pagamento viene eseguito sia per mezzo del rappresentante della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sia per mezzo dei RR. uffici consolari, sia di-

mitamente dalla sede principale della Cassa invalidi la quale potrà rivalersi delle spese di trasmissione e dell'aggio.

Le rate di pensione non riscosse sono prescritte, dopo cinque anni dalla loro scadenza, a favore della Cassa invalidi.

In caso di smarrimento del certificato di pensione il titolare dovrà richiedere la rinnovazione del certificato, presentando la dichiarazione di smarrimento, accompagnata dalla rimessa di una lira, all'Istituto di previdenza sociale della sua circoscrizione.

Art. 58.

Il titolare di una pensione può chiedere con una semplice dichiarazione scritta su carta libera di delegare per la riscossione delle rate, di regola, soltanto persona di famiglia, per ragioni di malattia o di lontananza o per altri motivi ammessi dall'Istituto di previdenza sociale della sua circoscrizione.

La persona delegata dovrà all'atto del pagamento delle rate presentare il certificato di esistenza in vita del titolare.

Art. 59.

Le pensioni sono dovute sino a tutto il mese nel quale avvenne la morte del titolare.

Gli eredi di questo, giustificando la loro qualità, hanno diritto di ottenere il pagamento delle rate non riscosse entro il termine di cinque anni dalla morte del titolare.

Art. 60.

La pensione che fosse stata liquidata alla moglie e figli minorenni o ai genitori di un iscritto, in base a quanto è disposto dall'art. 37 del decreto-legge, sarà sospesa qualora l'iscritto torni nello Stato od in qualunque modo si abbiano di lui notizie.

La Cassa tratterrà sull'importo di ogni mensilità di pensione liquidata all'iscritto una quota del 20 % della rata e ciò sino a reintegrazione della complessiva somma pagata alla famiglia.

Art. 61.

La pensione che in conseguenza dell'applicazione del decreto-legge sia liquidata a favore di una famiglia di inscritto marittimo e risulti inferiore alla misura minima fissata per il grado corrispondente dalla tabella seconda annessa alla legge 22 giugno 1913, n. 767, sarà elevata fino a tale misura.

Art. 62.

Gli inscritti marittimi che trovandosi nelle condizioni previste alla lettera *a*) dell'art. 21 del decreto-legge, hanno liquidata una pensione e continuano a navigare possono chiedere (quando la navigazione compiuta dopo la decorrenza della pensione sia di durata non inferiore ad un anno) che di essa sia tenuto calcolo per una nuova liquidazione della pensione. In tal caso sulla nuova misura di pensione sarà fatta deduzione della quota di rendita vitalizia equivalente all'importo delle rate di pensione indebitamente corrisposte durante i periodi di imbarco.

CAPO IX.

Sussidi straordinari

Art. 63.

Il sussidio straordinario agli invalidi previsto dall'art. 23 del decreto-legge può essere liquidato dalla sede centrale della Cassa invalidi e dagli Istituti provinciali di previdenza sociale a ciò autorizzati solamente nel caso in cui la navigazione non sia stata abbandonata da più di 10 anni.

Il richiedente ne fa domanda all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione risiede, allegando una dichiarazione medica di inabilità assoluta a navigare, redatta su apposito modulo, il libretto di matricola o un estratto matricolare

La Cassa si accerta delle condizioni di bisogno del richiedente nei modi che essa reputi opportuni.

La misura del sussidio è stabilita dall'entrata in vigore del presente regolamento come segue:

Capitano di lungo corso o macchinista in prima, L. 600.

Capitano di gran cabotaggio o macchinista in seconda, L. 500.

Padrone o marinaio autorizzato, L. 350.

Sottufficiale e personale di bassa forza, L. 200.

Art. 64.

Gli armatori che intendono assicurare al personale di bordo nel caso di perdita degli effetti personali per fatto di naufragio od altro sinistro sofferto dalla nave durante il periodo di navigazione (esclusi i rischi per causa di guerra) le indennità per perdita di corredo previste dai contratti di arruolamento possono stipulare con la Cassa apposita assicurazione.

Le tariffe e le condizioni di tale contratto di assicurazione sono proposte dalla Cassa invalidi ai Ministeri del lavoro e della marina ed approvate con R. decreto.

Art. 65.

Nel caso in cui un inscritto marittimo della bassa forza non sia stato assicurato per la perdita del corredo presso la Cassa invalidi e non abbia potuto ottenere direttamente dall'armatore la indennità prevista all'articolo precedente, potrà essergli corrisposto dalla Cassa invalidi, purchè sia in condizioni di bisogno, un soccorso di naufragio per una volta tanto.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata alla Cassa invalidi o all'Autorità marittima o consolare, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dallo sbarco in un porto del Regno o dell'estero.

La misura del soccorso non potrà eccedere le L. 100 per i mozzi e le L. 200 per il personale di bassa forza.

CAPO X.

Bilanci tecnici e accertamenti statistici

Art. 66.

La Direzione generale della Cassa raccoglie i dati e le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possono servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche della Cassa.

Il Comitato amministratore determina ogni quinquennio le norme per la raccolta e la elaborazione dei dati statistici e per la revisione delle basi tecniche.

Art. 67.

Nel bilancio tecnico saranno determinati distintamente nella parte passiva i valori attuali:

a) delle pensioni dirette ed indirette, maturate o latenti;

b) dei sussidi straordinari e dei soccorsi di naufragio;

c) delle spese di amministrazione.

Nella parte attiva del bilancio saranno determinati distintamente:

d) il valore attuale dei contributi imposti ai proprietari e agli armatori delle navi ed ai rispettivi equipaggi, a termini dell'art. 16 del decreto-legge;

e) il valore attuale degli altri proventi assegnati alla Cassa degli invalidi;

f) le attività patrimoniali.

Sarà fatta inoltre separata valutazione degli oneri derivanti alla Cassa invalidi per l'art 41 del decreto-legge.

Art. 68.

La stima delle attività patrimoniali sarà fatta con i seguenti criteri:

a) i titoli di Stato o garentiti dallo Stato non redimibili saranno valutati:

1° in base al prezzo di acquisto;

2° in base al rispettivo valore di borsa alla data del bilancio;

3° capitalizzando il reddito netto, in base al saggio di interesse assunto per il bilancio tecnico.

Tali valutazioni saranno fatte, distintamente per ogni specie di titoli, ed il più basso tra i valori così calcolato sarà assunto come relativo valore di stima;

b) le cartelle di credito fondiario, ed i titoli redimibili di Stato o garantiti dallo Stato, saranno stimati nello stesso modo, con in più la condizione che il valore di stima non possa essere superiore al prezzo di rimborso;

c) per i mutui e le attività immobiliari sarà assunto come valore di stima il valore di inventario quando esso non sia superiore al valore che si ottiene capitalizzando il reddito netto in base al saggio di interesse assunto per il bilancio tecnico;

d) per le attività infruttive e in genere per tutte le altre attività non considerate ai commi precedenti, si assume il valore d'inventario.

Art. 69.

Con le attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 67 sono costituiti nell'ordine di precedenza indicato, i seguenti fondi:

a) fondo della riserva matematica che deve eguagliare la differenza tra il totale delle passività ed il valore attuale dei contributi;

b) fondi della riserva di garanzia, che deve raggiungere la decima parte del fondo precedente;

c) fondo delle eccedenze disponibili.

Art. 70.

La Cassa degli invalidi comunicherà i bilanci tecnici ai Ministeri per il lavoro e per il tesoro e alla Direzione generale della marina mercantile.

Essa dovrà inoltre comunicare:

a) il confronto tra le frequenze di mortalità, invalidità e navigazione presunte nei bilanci tecnici e quelle verificatesi;

b) la revisione del calcolo sul costo medio individuale degli assegni previsti dalla legge;

c) il confronto tra il saggio dell'interesse adottato per il bilancio tecnico e il rendimento effettivo degli impieghi patrimoniali.

Art. 71.

Particolari norme possono essere determinate dal ministro della marina, di concerto coi ministri del lavoro e del tesoro:

a) nei riguardi del personale delle navi a vela destinate al cabotaggio;

b) per facilitare e rendere meno gravoso il pagamento degli arretrati.

Roma, 6 luglio 1922

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
DE VITO.

Il numero 1518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma secondo dell'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1922, n. 1223, è sostituito dal seguente: « I termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge stessa decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1920, n. 135;

Vista la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, che istituì un conto corrente per la somma di L. 50.000.000 fra il tesoro dello Stato e il Ministero delle colonie per far fronte sia alle spese del Ministero stesso in eccedenza alla somma di L. 200.000, autorizzata dalla legge 6 luglio 1912, n. 749, sia per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, compresa la costruzione di edifici ad uso di uffici e per lo stabilimento e l'esercizio dei servizi occorrenti nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto l'art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 772, che fissò al 1° gennaio 1913 la data per il passaggio a carico del Ministero delle colonie delle spese per i servizi nella Tripolitania e nella Cirenaica, di cui alla surrichiamata legge 16 dicembre 1912, n. 1312;

Viste le disposizioni contenute nel R. decreto 5 giugno 1913, n. 742 e nella legge 16 aprile 1914, n. 275, a riguardo delle entrate della Tripolitania e della Cirenaica, il cui importo venne portato in aumento del conto corrente predetto;

Viste le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 maggio 1916, n. 627, per la regolarizzazione nei riguardi del bilancio dello Stato delle somme che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, vennero poste a disposizione del Ministero delle colonie nel complessivo ammontare di L. 77.200.000,68, quale risulta dai capitoli n. 42-*quater* e 42-*quinquies* del consuntivo della spesa del Ministero delle colonie e del capitolo n. 199-*quinquies* del consuntivo dell'entrata dell'esercizio finanziario 1915-916;

Viste le leggi 26 giugno 1914, n. 578, e 16 dicembre 1914, n. 1354, nonchè le disposizioni contenute negli articoli 11 del D. L. 27 giugno 1915, n. 990, e 2 del D. L.

9 luglio 1916, n. 843, per effetto delle quali, a decorrere dal 1° luglio 1914, sul residuo disponibile alla data stessa nel conto corrente poterono e possono imputarsi, oltre che spese afferenti al periodo anteriore al 1° luglio 1914, anche nuove spese di carattere straordinario;

Considerato che, in esecuzione di quanto prescrivono il 3° comma dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, numero 1312, ed il 2° comma dell'art. 11 del D. L. 27 giugno 1915, n. 990, già venne provveduto alla presentazione al Parlamento, esercizio per esercizio, del conto speciale delle spese fatte coi fondi del conto corrente e che in ciascuno dei conti stessi, oltre alle spese dell'esercizio, sono riassunte, capitolo per capitolo, tutte le spese eseguite dall'inizio della gestione del conto corrente;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello delle Colonie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le spese eseguite con i fondi del conto corrente istituito dalla legge 16 dicembre 1912, n. 1312, dall'inizio della relativa gestione a tutto il 30 giugno 1922, il Ministero delle colonie trasmetterà alla Corte dei conti la documentazione prescritta col Nostro decreto 22 gennaio 1920 n. 135, distintamente per ciascuno dei capitoli del conto che a' termini della legge 16 dicembre 1912, n. 1312 (art. 2°, ultimo comma) e del D. L. 27 giugno 1915, n. 990 (art. 11 comma 2°), deve essere presentato al Parlamento in allegato al consuntivo 1921-922 del Ministero medesimo, e cioè, per l'entrata i conti amministrativi e giudiziali dei contabili e per l'uscita i documenti giustificativi sia per i pagamenti diretti, sia per quelli eseguiti con fondi dati in anticipazione pei quali si uniranno i rendiconti dei funzionari delegati.

Per i pagamenti eseguiti dal 1° luglio 1922, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 9 luglio 1916, n. 843, il detto Ministero trasmetterà alla Corte dei conti la documentazione di cui sopra, esercizio per esercizio, a corredo del conto che, in osservanza alla surricordata disposizione di legge, deve, fino all'esaurimento dei fondi del conto corrente, essere presentato al Parlamento insieme col proprio consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: **OVIGLIO.**

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Belfiore, in provincia di Verona, e nel comune di Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, è stato con decreti del 30 novembre 1922 e 1° dicembre 1922 esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Capitani

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Tortelli Manlio, dal 1° luglio 1922.
Bovone Angelo, id.
Bonfanti Luigi, id.
Cirilli Domenico, id.
Matighello Enrico, dal 16 luglio 1922.
Puglia Gaetano, id.
Nardinocchi Galliano, id.
Giardino Antonio, id.
Alessandri Alfredo, id.
Di Vita Donato, id.
De Vivo Raffaele, id.
Chierici Riccardo Policarpo, dal 16 luglio 1922.
Turco Francesco, id.
Giaccone Giovanni, id.
Costamagno Camillo, id.

Scrine Giacomo, capitano, in posizione ausiliaria speciale, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo dall'aspettativa per riduzione quadri.

Robbi Umberto, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 14 maggio 1922 nella parte che si riferisce al richiamo dall'aspettativa per riduzione quadri.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per sospensione dall'impiego sono reintegrati a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio:

Milazzo Antonio — Corongiu Antonio.

Con R decreto del 19 novembre 1922:

Conti Alberto, capitano, è rettificato il decreto 30 luglio 1922 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri nel senso che egli deve intendersi richiamato dal 10 giugno anzichè dal 9 luglio 1922.

Gianninone Mario, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali dal 16 novembre 1922.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 10 novembre 1922	al 20 novembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	952 255 000	954 102 000
Portafoglio su piazze italiane	1 526 556 000	1 509 767 000
Anticipazioni	2 263 711 000	2 034 462 000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	725 923 000	721 621 000
Circolazione	4 226 630 000	13 937 681 000
Debiti a vista	785 029 000	807 516 000
Depositi in C/ C/ fruttifero	841.756 000	852.128 000
Rapporto della riserva alla circolazione	19 49 0/0	20 14 0/0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 ottobre 1922	al 31 ottobre 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.610.000)	467.135.000	474.016 000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.212.884 000	1.224 633 000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.743.638.000	1.764.058.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	69.590 000	70.550 000
Circolazione	3.291.675 000	3.297.700 000
Debiti a vista	210.638 000	228 252 000
Depositi in c/c fruttifero	299.501 000	298.851 000

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	145 71	Dinari	—
Londra	94 205	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 75	Belgio	134 75
Spagna	323 —	Olanda	0 035
Berlino	0 245	Pesos oro	17 52
Vienna	0 035	Pesos carta	7 70
Praga	60 25	New York	20 94

Oro . . . 404 01

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 58	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 86	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238 col quale si stabiliva, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, una borsa di studio di annue lire sterline 300 per dieci anni, a decorrere dal 1919-920, al fine di dar modo a provetti chimici di recarsi in Inghilterra ad attendere a studi e ricerche nella chimica pura o applicata;

DECRETA:

È aperto il concorso alla borsa di studio William Ramsay, in Londra.

Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione William Ramsay, la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50, per le spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Londra a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

La borsa sarà conferita per un anno, ma ne potrà essere prorogato il godimento di sei mesi o di un anno, nel caso che il pensionato abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbono essere condotte a termine nell'interesse della scienza.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica e in chimica e farmacia e in chimica industriale in Università o in Istituti superiori del Regno, da non più di due anni alla data del presente decreto.

Coloro che intendano di prendere parte al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore), entro il 31 dicembre 1922.

La domanda, che dovrà essere redatta su carta bollata da L. 2 e portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata del diploma originale di laurea o di certificato di conseguita laurea, del certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, di un'esposizione del curriculum scolastico e scientifico del candidato, e di un documento dal quale risulti che il candidato conosca la lingua inglese.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e i titoli che ritenesse atti a provare la sua preparazione nelle discipline chimiche.

La domanda ed i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una Commissione all'uopo nominata, che, con relazione scritta, designerà il vincitore del concorso.

Roma, 28 novembre 1922.

Il ministro
GENTILE.